

Parere n. 10 del 12/01/2011

PREC 232/10/S

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del DLgs. n. 163/2006 presentata dall'ing. Giovanni Giusti – Procedura aperta per l'affidamento della progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza sia per la progettazione che per l'esecuzione, relazione geologica e geotecnica, misure e contabilità dei lavori – Importo a base d'asta €249.315,58 – S.A.: Comune di Bojano

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 27 settembre 2010 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'ing. Giovanni Giusti ha chiesto l'avviso di questa Autorità in merito al bando di gara redatto dal Comune di Bojano per regolare la procedura indicata in epigrafe. L'istante censura il predetto bando sotto tre distinti profili.

In primo luogo lamenta la mancata applicazione ai punti 5 e 7 del disciplinare di gara dell'art. 37 Dlgs. 163/06, in quanto la *lex specialis*, pur avendo riferito i servizi oggetto dell'appalto a classi eterogenee, non distinguerebbe tra il servizio di punta e gli altri servizi, creando in tal modo incertezza sui requisiti di partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei.

In secondo luogo l'istante lamenta l'illegittima e scorretta applicazione delle norme in vigore con riferimento ai requisiti di capacità tecnica-organizzativa, in quanto la stazione appaltante non avrebbe correttamente considerato la determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 dell'AVCP ed avrebbe, conseguentemente, introdotto condizioni di partecipazione alla gara *de qua* contrarie ai principi di concorrenza e di più ampia partecipazione.

In terzo luogo l'istante lamenta l'illegittima e scorretta applicazione della normativa in vigore in merito ai criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per non aver la stazione appaltante esplicitato questi ultimi in modo trasparente ed efficace.

A riscontro della richiesta di informazioni avanzata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale il Comune di Bojano ha confermato la legittimità del proprio operato.

La stazione appaltante osserva preliminarmente che l'istante non ha partecipato alla gara *de qua*, nè ha lamentato in alcun modo la mancata opportunità di parteciparvi, né ha specificato un suo diretto interesse alla stessa, pertanto non avrebbe diritto ad impugnare il bando. Inoltre la stazione appaltante fa presente che il bando in esame è stato pubblicato il 29.07.2010, mentre la determinazione dell'AVCP n.5/2010 invocata dall'istante è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18.08.2010 n.192, conseguentemente la stazione appaltante sarebbe venuta a conoscenza dell'orientamento dell'AVCP sulle questioni dibattute solo tre settimane dopo la pubblicazione del bando di gara.

Nel merito, sulla prima censura, la stazione appaltante eccepisce, da un lato, di aver correttamente richiamato nel bando di gara la disciplina di cui all'art. 37 Dlgs. 163/2006 e, dall'altro, di aver indicato al punto II.2.1., come richiesto dal citato articolo, la prestazione principale riferita alla categoria VIb. Conseguentemente, se l'istante avesse voluto partecipare mediante RTI verticale, avrebbe saputo, leggendo il bando, quali requisiti erano richiesti alla mandataria e quali alle mandanti.

Sulla seconda censura, la stazione appaltante ritiene che l'istante abbia erroneamente interpretato la *lex specialis* con riferimento alla prova della capacità tecnica ed economica, in quanto, il punto III.2.1.3. del bando riproduce al riguardo esattamente la previsione dell'art. 66 D.P.R. n.554/1999

ed il punto 7 del disciplinare di gara specifica chiaramente che il fatturato globale deve essere riferito all'insieme dei servizi attinenti all'ingegneria o all'architettura realizzati negli ultimi cinque anni, e non solo a quelli analoghi ai servizi messi in gara.

Sulla terza censura, la stazione appaltante ritiene che ha correttamente individuato i sub punteggi da attribuire all'offerta tecnica, tanto è vero che questi ultimi risulterebbero conformi anche alla determinazione dell'AVCP citata dall'istante.

Ritenuto in diritto

Le eccezioni sollevate dalla stazione appaltante inducono ad effettuare alcune considerazioni preliminari.

In relazione all'asserita assenza di un diritto dell'istante ad impugnare il bando di gara, si osserva che nella prassi dell'Autorità la partecipazione alla procedura concorsuale contestata viene generalmente considerata requisito necessario per poter presentare istanza di parere ex articolo 6, comma 7, lettera n) del DLgs. n. 163/2006, anche in considerazione della specifica causa di inammissibilità della stessa di cui all'art. 3 del Nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie, adottato dall'Autorità e concernente "l'assenza di una controversia insorta tra le parti", dal momento che chi non ha presentato la propria offerta non può essere considerato parte della procedura concorsuale rimanendo soggetto terzo rispetto alla stessa. Conseguentemente, non può negarsi che in linea di principio la stazione appaltante correttamente ritenere che la mancata partecipazione ad una gara possa impedire ad un operatore economico di impugnare la relativa *lex specialis* per carenza di interesse, ma va, tuttavia, considerato il principio più volte ribadito anche dall'Autorità secondo cui, laddove si sia in presenza di clausole c.d. escludenti - cioè di clausole che precludono la partecipazione alla gara, impedendo l'ammissione alla stessa, o di quelle che non consentono di effettuare un'offerta concorrenziale - l'onere di presentare la domanda di partecipazione costituisce un inutile aggravio a carico dell'impresa (Consiglio Stato, sez. V, 25 maggio 2009, n. 3217).

Inoltre, nei casi in cui, come quello in esame, la richiesta di parere censuri profili della *lex specialis* che attengono alla corretta applicazione della disciplina legislativa di settore, impedendo la partecipazione, ostacolando o, comunque, restringendo la concorrenza, può sussistere un interesse strumentale di un soggetto non partecipante alla gara all'enunciazione di principi che possano orientare, anche in futuro, le stazioni appaltanti nella stesura dei bandi di gara nel pieno rispetto della disciplina legislativa vigente in materia di appalti pubblici.

Peraltro, come già evidenziato nei pareri n. 33 del 10.2.2010 e n. 95 del 20.3.2008, l'Autorità è competente ad esaminare l'avvenuto rispetto della concorrenza sotto il profilo della garanzia di un'ampia apertura al mercato a tutti gli operatori economici del settore ed in particolare è chiamata a vigilare su un'effettiva concorrenza che, come statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 22 novembre 2007, n. 401, deve essere intesa come concorrenza "per" il mercato, in cui il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali. Pertanto questa Autorità, valutate le doglianze dell'ing. Giusti, ha ritenuto di potersi pronunciare sulla procedura in oggetto, censurando l'istanza in esame anche un indebito restringimento della concorrenza a causa della fissazione non corretta dei requisiti di partecipazione alla gara.

In relazione alla contestata possibilità di valutare l'operato della stazione appaltante richiamando la determinazione n. 5/2010 dell'Autorità, occorre precisare che la questione in esame inerisce al tema dell'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria. Tale argomento è stato già affrontato dall'Autorità con le determinazioni nn. 30/2002, 1/2006, 4/2007, anteriori alla pubblicazione del bando *de quo*, e da ultimo con la determinazione n. 5/2010, posteriore alla

pubblicazione del predetto bando. Tali atti, è bene sottolinearlo al fine di evitare fraintendimenti, non hanno capacità innovativa dell'ordinamento giuridico, ma costituiscono uno strumento di ausilio per le stazioni appaltanti e per i concorrenti, in quanto forniscono a tali soggetti indicazioni operative e chiariscono questioni controverse. Ne consegue, allora, che, diversamente da quanto assume la stazione appaltante, l'orientamento già fornito dall'Autorità sulle questioni in esame ben può essere qui richiamato, dal momento che lo stesso attiene alla corretta applicazione di quella normativa vigente in materia di affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, che il Comune di Bojano era tenuto ad osservare nella predisposizione della *lex specialis*.

Ciò premesso, venendo alla prima censura concernente i requisiti di partecipazione alla gara del raggruppamento temporaneo di imprese, si ritiene opportuno ricordare che con determinazione n. 30/2002 l'Autorità ha affermato che occorre indicare nel bando di gara la classe e la categoria o le classi e le categorie dell'intervento, in quanto ciò è funzionale alla dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione. I lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando. Inoltre con determinazione n. 5/2010 l'Autorità ha sottolineato che il Codice dei contratti pubblici consente la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture sia al concorrente singolo sia al concorrente riunito in RTI o in consorzi ordinari.

L'art. 37 del predetto Codice detta la disciplina dei raggruppamenti temporanei, specificando che questi ultimi possono essere orizzontali, verticali oppure misti. Nel caso di forniture o servizi per raggruppamento di tipo orizzontale si intende quello in cui i concorrenti riuniti eseguono il medesimo tipo di prestazione, mentre per raggruppamento di tipo verticale si intende quello in cui la capogruppo esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie. Ne consegue che nel primo caso i requisiti di partecipazione debbono essere posseduti da ciascun membro del raggruppamento nella misura percentuale fissata dalla *lex specialis*, nel secondo caso, invece, ogni partecipante deve possedere il 100% dei requisiti relativi alla prestazione che andrà a svolgere. Alle tipologie di raggruppamento sin qui delineate si aggiunge quella del raggruppamento c.d. misto di cui all'art. 37 comma 6, in virtù del quale, nel caso di raggruppamenti verticali, le lavorazioni della categoria prevalente e quelle della categorie scorporabili possono essere assunte da imprenditori riuniti in raggruppamento di tipo orizzontale. L'Autorità con la determinazione n. 5/2010 ha precisato al riguardo che: *“nel caso dei servizi tecnici l'ipotesi che siano presenti nell'oggetto del contratto più prestazioni, una delle quali è da definirsi la principale (quella di importo maggiore) e le altre secondarie, è molto frequente, in quanto gli interventi da progettare rientrano spesso in più classi e categorie, così come definite dall'articolo 14, della più volte citata legge n. 143/1949. (...) Alla luce di quanto illustrato, si possono quindi verificare due ipotesi: l'appalto prevede l'affidamento di servizi appartenenti ad una sola classe e categoria; l'appalto prevede l'affidamento di servizi appartenenti a più classe e categorie. Nel primo caso, possono partecipare all'appalto concorrenti singoli e raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale. Nel secondo caso, possono partecipare concorrenti singoli e concorrenti in raggruppamento di tipo verticale o misto. Si precisa che, nel caso di raggruppamenti orizzontali, il requisito di cui all'articolo 65, comma 4 del d.P.R. n. 554/1999 per la mandataria riguarda una percentuale di requisiti minimi, che la stazione appaltante può fissare entro il limite massimo del 60%. Le mandanti devono coprire la restante quota del limite stabilito per la mandataria. (...) Nel caso di raggruppamento di tipo verticale, la mandataria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37, comma 2, del Codice, deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando e con riferimento alla classe e categoria dei lavori di maggiore importo e, pertanto da considerarsi la classe e categoria principale in termini economici, e ognuna delle mandanti deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando e con riferimento alla classe e categoria dei lavori che intende progettare. Sulla base di quanto sopra evidenziato, in caso di raggruppamento di tipo misto, qualora il bando preveda una prestazione principale e più prestazioni secondarie, deve essere presente per ogni classe e categoria un concorrente che possieda i requisiti nella percentuale*

almeno pari a quella indicata nei documenti di gara come requisiti minimi della mandataria”.

Nel caso in esame la stazione appaltante ha agito correttamente per quel che riguarda la determinazione delle classi e delle categorie degli interventi cui si riferiscono i servizi tecnici da affidare, puntualmente indicate sia nel bando (punto II.2.1) sia nel disciplinare di gara (punto 2), ma poi, pur richiamando l'art. 37 del Dlgs. n. 163/2006, ha disciplinato i requisiti di qualificazione dei componenti del RTI in maniera contraddittoria e ambigua. Da un lato, infatti, la circostanza che l'appalto *de quo* ha ad oggetto diverse prestazioni rientranti in più classi e categorie di cui l'una economicamente prevalente rispetto alle altre, lascerebbe pensare che i requisiti richiesti debbano essere riferiti ad un RTI di tipo verticale, con la conseguenza che la mandataria dovrebbe possedere il 100% dei requisiti relativi alla prestazione principale, ma tale conclusione sembra contrastare con la lettera del disciplinare di gara (punto 7), dove si legge che *“nel caso di raggruppamenti temporanei in riferimento ai requisiti a), b) e d), la Capogruppo deve possedere almeno il 60%, la restante percentuale del 40% è posseduta cumulativamente dalle mandanti. Il requisito sub c) può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso”*, e con i modelli allegati sub n.3, 3bis, 3ter, 3quater al bando di gara. Il contrasto potrebbe essere superato se, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, si leggesse la *lex specialis*, stante il generico riferimento del citato punto n.7 ai raggruppamenti temporanei, nel senso di ritenere che essa abbia dapprima distinto la prestazione principale da quelle secondaria, richiamando implicitamente il raggruppamento temporaneo di tipo verticale, e successivamente abbia previsto la possibilità che tanto la prestazione principale quanto quelle secondarie potessero in realtà essere realizzate da un soggetto singolo o da un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale e, pertanto, al citato punto n.7 avrebbe disciplinato la ripartizione dei requisiti in capo a quest'ultimo. In altri termini la *lex specialis* avrebbe regolato un raggruppamento di tipo misto.

E' evidente che, sebbene la presente interpretazione consenta di superare la contraddittorietà su rivelata, sarebbe stato, comunque, auspicabile che la stazione appaltante nel predisporre gli atti di gara avesse disciplinato in maniera chiara ed univoca i requisiti di partecipazione, in quanto la contraddittorietà su rilevata ha reso l'appalto *de quo* meno contendibile, limitando di fatto la concorrenza ed esponendo la stazione appaltante a futuri contenziosi.

Passando all'esame della seconda censura concernente i requisiti tecnico-organizzativi, si ricorda che, fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, alla disciplina relativa agli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilità, le disposizioni contenute nel Titolo IV del D.P.R. n. 554/1999, secondo quanto disposto dall'articolo 253, comma 3, DLgs. n. 163/2006. In particolare, per quanto attiene agli appalti di importo superiore ai centomila euro, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti in conformità all'articolo 66 del D.P.R. n. 554/1999, il quale si riferisce genericamente ai servizi di cui all'articolo 50 D.P.R. n. 554/1999, ovvero a *“servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione”*.

Con deliberazione n. 385/2001 l'Autorità ha chiarito che *“rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 50 del Regolamento attuativo, tutte le attività di progettazione di opere e lavori pubblici finalizzate alla redazione dei progetti, consistenti nel tipo e numero di elaborati individuati per i singoli livelli di progettazione - preliminare, definitivo ed esecutivo - dagli articoli da 18 a 45 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., nonché l'attività di direzione lavori e quelle di tipo accessorio connesse alla predetta attività di progettazione elencate nell'articolo 17, commi 1 e 14 quinquies della legge quadro”* (oggi, articolo 90, comma 1 ed articolo 91, comma 3, del Codice).

Successivamente, con la determinazione n. 5/2010 l'Autorità ha precisato, inoltre, che *“nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta, in relazione ad ognuna delle classi*

e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (...). Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori, è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o incarichi di progettazione ovvero incarichi di direzione lavori, purché ciascuno di essi sia di importo almeno pari a quello richiesto (...). Non può non rilevarsi, inoltre, che l'articolo 66, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 554/1999, laddove riferisce il fatturato globale, esigibile in seno al bando, nell'importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base di gara, tout court ai servizi di ingegneria di cui all'articolo 50 dello stesso d.P.R., non lascia spazi, in tale ambito, per l'esercizio della discrezionalità amministrativa, limitata all'individuazione del valore "tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta". Di conseguenza, per i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, non rientra nel potere discrezionale della stazione appaltante integrare i requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica ovvero fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara più rigorosi e superiori a quelli previsti dal d.P.R. n. 554/1999, in ordine al fatturato globale".

Nel caso in esame l'istante ha correttamente rilevato una limitazione della partecipazione alla gara contraria al principio della massima concorrenza, per aver la stazione appaltante fissato i requisiti tecnico-organizzativi di partecipazione in maniera difforme rispetto al citato art. 66, ed, in particolare, in modo più restrittivo. Difatti, mentre tale norma ai fini della dimostrazione della capacità tecnica ed organizzativa, ritiene utile l'esperienza acquisita nello svolgimento di tutti i servizi di ingegneria di cui al citato art. 50, il bando di gara al punto III.2.1.3) prende in considerazione o i soli servizi di progettazione o i soli servizi di direzione dei lavori, ed, in particolare, per la figura del direttore dei lavori l'esperienza professionale che il bando richiede è esclusivamente quella acquisita nello svolgimento dei servizi di direzione dei lavori. Conseguentemente, sotto il profilo qui considerato, le clausole del bando in esame risultano essere state assunte in violazione dell'art. 66 D.P.R. n. 554/1999. Peraltro, tale violazione è particolarmente evidente, se si considera che per quanto riguarda la capacità economico-finanziaria correttamente la stazione appaltante ha richiesto al concorrente di aver realizzato un certo fatturato globale per i servizi di cui all'art. 50 D.P.R. n. 554/1999.

A ciò si aggiunga anche la contraddizione in cui è caduta la stazione appaltante in merito alla capacità tecnico-organizzativa, avendo disciplinato quest'ultima in maniera difforme nel bando e nel disciplinare di gara. La distonia all'interno della *lex specialis* è, ad esempio, particolarmente significativa per qual che concerne i requisiti di organizzazione, in quanto il bando richiede di dare la prova di aver utilizzato un numero medio di personale annuo in misura non inferiore a otto unità (punto III.2.1.3), mentre il disciplinare richiede sei unità (punto 7).

Venendo alla terza censura relativa agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, occorre al riguardo considerare la Direttiva CEE 18/2004, in virtù della quale: *"l'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del "prezzo più basso" e quello della "offerta economicamente più vantaggiosa". Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l'obbligo - sancito dalla giurisprudenza - di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa"* (considerando 46).

L'art. 64, comma 2, D.P.R. n. 554/1999 prevede che, nel caso di aggiudicazione di servizi attinenti

all'architettura e all'ingegneria mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, vanno presi in considerazione i seguenti quattro criteri di valutazione: - professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio - ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica - riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

Con determinazione n. 4/2009 l'Autorità ha chiarito che la fissazione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a) (professionalità o adeguatezza dell'offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta o caratteristiche metodologiche dell'offerta) impone che il disciplinare di gara stabilisca i cosiddetti criteri motivazionali che consentono di ritenere una offerta migliore di un'altra. Nel caso in esame dalla documentazione trasmessa non risulta che la stazione appaltante abbia fissato tali criteri.

A ciò si aggiunga che con la determinazione n. 5/2010 l'Autorità ha chiarito che *“qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da più aspetti per esempio, qualora si tratti di progetti integrati e, cioè, progetti che prevedano prestazioni di natura architettonica, strutturale ed impiantistica, il criterio di valutazione a) (professionalità o adeguatezza dell'offerta) dovrebbe essere suddiviso in sub criteri e relativi sub pesi (professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico, professionalità o adeguatezza dell'offerta su piano strutturale, professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano impiantistico). Tale tipo di scomposizione non deve, invece, riguardare il criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta o caratteristiche metodologiche dell'offerta), in quanto è proprio la metodologia progettuale offerta che deve tenere conto che il progetto, pur presentando aspetti architettonici, strutturali ed impiantistici, resta un unico ed è proprio la migliore modalità proposta dai concorrenti per dare soluzione al rapporto fra i tre aspetti che condiziona la valutazione dell'offerta”*.

Nel caso in esame non si rinviene la fissazione di sub criteri da parte della stazione appaltante, la quale si è limitata a stabilire cinque elementi di valutazione (relazione metodologica, proposta progettuale, gruppo di lavoro, termini di esecuzione della progettazione; prezzo), e ad attribuire ad ognuno di essi il relativo peso, senza individuare, là dove necessari, i sub criteri. Né può considerarsi corretto l'iter logico seguito al riguardo dalla stazione appaltante ed evidenziato nella nota inviata all'Autorità, in cui il Comune di Bojano afferma che avrebbe correttamente agito in quanto *“il disciplinare di gara non divide la proposta in sub criteri, ma assegna punti 50 alla proposta progettuale nella sua interezza. Di contro, nella metodologica (...) il disciplinare suddivide i 25 punti in due sub criteri: il primo su come si intende svolgere il servizio con il sub criterio chiamato appunto relazione metodologica con l'assegnazione di 20 punti ed il secondo quale valutazione del gruppo di lavoro rispetto alle problematiche prestazionali da sviluppare con l'assegnazione di punti 5”*. In realtà come si evince chiaramente dal punto 9 del disciplinare di gara la relazione metodologica ed il gruppo di lavoro sono due distinti criteri di valutazione a sé stanti e non due sub criteri.

In base a quanto sopra considerato

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la *lex specialis* non sia conforme alla specifica normativa di settore e risulti lesiva della concorrenza, per aver fissato requisiti di partecipazione tecnico-organizzativi più rigorosi rispetto a quelli richiesti dall'art. 66 D.P.R. n.554/1999, e, per aver omesso di indicare i cd. criteri motivazionali, e, là dove necessari, i sub criteri di valutazione dell'offerta.

Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Sergio Santoro

Il Presidente: Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 25 gennaio 2011

Il Segretario: Maria Esposito